



COMUNE DI ASIAGO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ART.1 – OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento ha come obiettivo il sostegno alle famiglie degli studenti e alle attività delle scuole di ogni ordine e grado onde consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio nonché la qualificazione delle attività didattiche.

ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono interessati al presente Regolamento i seguenti soggetti:

- a) gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli delle scuole dell'infanzia purchè residenti in Asiago;
- b) gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado aventi sede nell'ambito del territorio comunale;
- c) gli organi collegiali corrispondenti agli istituti di cui al precedente punto b);
- d) Gli Istituti privati che ospitano plessi o sezioni scolastiche;
- e) Le famiglie di studenti, residenti nel comune di Asiago, frequentanti Istituti Scolastici non sull'Altopiano

2. I soggetti beneficiari, di cui al presente Regolamento, devono rispettare le procedure stabilite.

ART. 3 – PROVVEDIMENTI

1. Il Comune persegue l'obiettivo di cui al precedente articolo 1 nei modi seguenti e in base alle disponibilità di bilancio:

- a) assumendo gli oneri per i servizi obbligatori resi agli Istituti Scolastici cui deve provvedere a termine di legge;
- b) erogando eventuali contributi per oneri di gestione ordinaria non obbligatoria;
- c) erogando contributi agli Istituti Scolastici e agli organi collegiali per l'attuazione di:
 - progetti scolastici educativi e formativi rivolti agli studenti;
 - progetti di aggiornamento e di approfondimento per gli operatori scolastici;
 - progetti scolastici ed extrascolastici di integrazione scuola-società con la partecipazione di associazioni culturali e ricreative iscritte all'apposito elenco;
- d) erogando sovvenzioni alle famiglie degli studenti per le spese relative ai servizi scolastici organizzati o resi dal comune, quali il trasporto scolastico e la mensa nei casi di seguito stabiliti al successivo art. 8;
- e) istituendo e assegnando borse di studio per merito;

f) per gli Istituti privati, erogando contributi a sostegno delle spese di gestione.

ART. 4 – SCUOLE D’INFANZIA

- 1. IL Comune in base alle disponibilità di bilancio eroga contributi a favore delle scuole d’infanzia**
- 2. Per le scuole d’infanzia è prevista l’erogazione di una quota fissa annuale in base al numero delle sezioni, finalizzata alla partecipazione delle spese gestionali. Al fine di garantire un’adeguata ed omogenea qualità di crescita culturale, potrà essere erogato un ulteriore contributo in base a:**
 - progetti scolastici educativi e formativi, rivolti ai bambini;
 - progetti di aggiornamento e di approfondimento per gli insegnanti;
- 3. Il Comune può intervenire a sostegno di spese di manutenzione straordinaria degli stabili che ospitano le suddette scuole d’infanzia, con priorità per la messa in sicurezza e l’abolizione delle barriere architettoniche.**

ART. 5. – GLI ONERI OBBLIGATORI PER LA GESTIONE ORDINARIA

- 1. Il Comune è tenuto a fornire alle scuole, oltre ai locali idonei ed alla loro manutenzione, quanto previsto a termine di legge. Ogni anno sarà comunicata ai singoli istituti la disponibilità economica per l’anno di riferimento.**
- 2. Agli acquisti provvederanno direttamente gli istituti scolastici interessati, tenuti a presentare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno la previsione di spesa per l’anno scolastico successivo.**

ART. 6 – GLI ONERI NON OBBLIGATORI PER LA GESTIONE ORDINARIA

- 1. Il Comune può erogare contributi alle Scuole dell’Infanzia, elementare e medie, perché possano far fronte ai seguenti ulteriori oneri:**
 - sussidi audiovisivi, software - hardware, informatizzazione, internet, biblioteche.
- 2. Gli Istituti Scolastici di cui al comma 1, devono presentare la richiesta di contributo relativa agli oneri non obbligatori entro il 31 maggio di ogni anno, per l’anno scolastico successivo. Approvato il Bilancio di Previsione, l’Ufficio Pubblica Istruzione comunica agli istituti l’ammontare del contributo che sarà erogato per il 50%, a titolo di acconto, entro il 30 settembre ed il restante 50% al termine dell’anno scolastico di riferimento, previa presentazione di rendiconto munito di tutte le attestazioni di spesa.**
- 3. Qualora l’Istituto Scolastico non sia in grado di documentare le spese sostenute il Comune di Asiago chiederà la restituzione della somma erogata che dovrà essere obbligatoriamente introitata. Le eventuali economie di spesa da parte degli istituti dovranno essere restituite al Comune.**

ART. 7- I PROGETTI SCOLASTICI – EXTRASCOLASTICI DIDATTICI E DI AGGIORNAMENTO

- 1. Il Comune può erogare contributi agli Istituti Scolastici ed agli organi collegiali per l’attuazione di progetti didattici, di aggiornamento e di integrazione scuola-società.**
- 2. Entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, comprese le Scuole d’Infanzia, presenteranno i progetti per l’anno scolastico successivo, indicandone il titolo e la spesa massima prevista, nonché l’impegno ad attuarli, il nominativo del responsabile del progetto, la sua durata ed il numero dei**

- soggetti che vi partecipano a vario titolo, nonché idonea documentazione conoscitiva e metodologia didattica adottata.
3. Il Comune di Asiago potrà indicare agli Istituti Scolastici l'argomento da sviluppare nei progetti.
 4. Sono ammessi i progetti in possesso dei seguenti requisiti: originalità, trasmissibilità, riproducibilità, sia in termini di esperienza che di materiali, interdisciplinarietà e completezza, coinvolgimento diretto e/o ricaduta sugli alunni. I summenzionati requisiti saranno determinanti per l'ammissione al contributo.
 5. L'erogazione dei contributi dovrà, in ogni caso, essere subordinata all'espressa accettazione del progetto didattico da parte dell'ente comunale il quale esprimerà un giudizio insindacabile sulla qualità dell'iniziativa proposta.
 6. A seguito dell'istruttoria, l'Ufficio Pubblica Istruzione comunica agli Istituti Scolastici i progetti ammessi e l'ammontare del contributo che sarà erogato per il 50%, a titolo di acconto, all'avviamento del progetto ed il restante 50% al completamento del progetto previa presentazione di rendiconto munito di tutte le attestazioni di spesa, comprese le relazioni e/o i materiali prodotti dalle attività finanziate.
 7. Non possono essere finanziati progetti ulteriori qualora si riscontrassero irregolarità nell'attuazione dei progetti già finanziati e prima della avvenuta composizione tra le parti delle relative contestazioni.

ART. 8 – AGEVOLAZIONI DI QUOTE O TARIFFE

1. I servizi interessati sono di norma: servizio mensa, servizio trasporto scolastico, libri scolastici delle scuole medie inferiori e superiori.
2. Il Comune riconosce riduzioni di spesa per:
 - a) famiglie con reddito inferiore alla soglia minima I.S.E.E.;
 - b) famiglie con figli disabili (con specifica certificazione sanitaria di invalidità-disabilità) frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
 - c) famiglie numerose con almeno 4 figli frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.
3. Per il trasporto scolastico relativo a linee gestite da ditte in forza di concessione regionale, il Comune, sulla base delle disponibilità di Bilancio, può riconoscere un rimborso spese alle famiglie in misura pari alla differenza tra la tariffa annualmente stabilita dalla ditta e quella fissata annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Di quanto sopra sarà data ampia pubblicizzazione a cura del competente ufficio
5. Il comune, inoltre, assegna a studenti universitari, con canone di locazione a fitto agevolato, i posti letto a disposizione nell'immobile di proprietà comunale sito nel comune di Padova. Le modalità di assegnazione sono pubblicizzate a cura del competente ufficio comunale.

ART. 9 – BORSE DI STUDIO

1. IL Comune compatibilmente con le proprie disponibilità di Bilancio, può istituire borse di studio annuali al fine di premiare il merito scolastico degli studenti residenti in Asiago frequentanti le scuole medie inferiori e superiori.

2. le borse di studio possono essere dedicate anche a personaggi di rilievo in ambito locale che, con la loro opera, hanno contribuito alla crescita sociale, culturale ed economica dell'Altopiano.
3. il comune può, altresì, aderire a borse di studio istituite in ambito regionale, provinciale o locale;
4. le borse di studio annuali dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, in modo tale da garantire la massima diffusione.
5. il comune può istituire borse di studio relative a pubblicizzazioni per premiare tesi di laurea concernenti aspetti generali aventi attinenza, anche indiretta, con il territorio, l'economia, la cultura e la società locale, redatte da laureati residenti o originari di Asiago.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

1. i beneficiari dei contributi sono responsabili nei confronti del Comune per l'utilizzo degli stessi. Qualora trattasi di contributi erogati a Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, sarà responsabile nei confronti del comune il legale rappresentante dell'Istituto.
2. Salvo quanto previsto dalla legge, qualora siano accertate irregolarità nelle dichiarazioni, ovvero nella gestione di progetti o nella destinazione vincolata delle somme erogate, il soggetto responsabile e l'istituto scolastico corrispondente non potranno essere beneficiari di nuovi contributi sino all'avvenuta composizione della questione.

ART. 11 – DIRETTIVE E NORME FINALI

1. la giunta comunale adotta direttive in merito all'attuazione presente Regolamento ogni qualvolta si renda necessario.
2. il Comune, in merito ad iniziative rilevanti non comprese nel presente regolamento sempre inerenti al diritto allo studio, può assumere iniziative proprie, anche in accordo con gli Istituti Scolastici e gli Organi collegiali, sulla base di apposite convenzioni.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, costituito da n. 12 articoli, entra in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.